

Lo scenario regionale corrisponde dunque perfettamente a quello prefigurato dall'European Forest Institute, con un territorio nel quale sono compresenti aspetti rilevanti sia di abbandono rurale che di sovraurbanizzazione, in un contesto di riscaldamento climatico globale.

In tale situazione nasce la duplice necessità:

- a) di garantire la cura capillare del territorio forestale nella direzione indicata in precedenza (potenziamento delle funzioni di prevenzione, controllo, pronto intervento; cura dei boschi, a partire da quelli di neoformazione; diminuzione del carico combustibile; interruzione della continuità del manto forestale);
- b) di garantire la cura e la manutenzione della rete infrastrutturale che innerva il territorio forestale e rurale, come anche del margine di contatto tra il bosco e la città.

Il secondo aspetto è importante quanto il primo ai fini di un controllo integrato del rischio di incendio e di quello idrogeologico: l'analisi della casistica pluriennale mostra infatti che l'incendio si propaga da un punto di innesco situato solitamente lungo la strada, con la distruzione del manto forestale che accelera i dissesti autunno-invernali, che finiscono poi per minacciare direttamente l'integrità strutturale e funzionale dell'infrastruttura, in un circuito di retroazione causa-effetto che non ha più fine.

La risposta delle politiche pubbliche regionali deve pertanto essere quella di integrare strettamente, all'interno delle nuove politiche forestali, i due obiettivi identificati in precedenza, con la cura della foresta che deve accompagnarsi a quella della rete infrastrutturale ed a quella della delicata interfaccia tra il bosco e l'ambiente urbanizzato.

8. Le novità introdotte con il nuovo Regolamento forestale

Allo scopo di favorire un nuovo modello gestionale, del tipo di quello auspicato dall'European Forest Institute, il Regolamento forestale della Campania ha ampliato la definizione e la portata delle politiche pubbliche in materia forestale, estendendola a comprendere la manutenzione complessiva del territorio montano, con riferimento sia all'elemento forestale che a quello infrastrutturale, nell'ottica di integrare strettamente i diversi approcci settoriali finalizzati:

- alla gestione e protezione del bosco,
- alla prevenzione e controllo del rischio da incendio e di quello idrogeologico,
- alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale delle aree interne, dei territori montani e collinari della regione.

L'impostazione del Regolamento è in piena sintonia con le innovazioni introdotte dallo schema di Dlgs approvato in Consiglio dei Ministri l'1 Dicembre 2017 (*"Disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali"*), che introduce espressamente, tra gli obiettivi delle politiche forestali nazionali (art. 2, punto d) quello di *"proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile"*.

Nel solco di tale approccio multifunzionale e multisetoriale, l'articolo 2 del Regolamento regionale (*"Finalità"*) identifica al comma 2, tra le tipologie di azione di tutela e gestione multifunzionale sostenibile dei boschi regionali e di cura e manutenzione del territorio montano, oltre naturalmente quella fondamentale di *"tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie"*:

- la gestione e manutenzione dei boschi di neo formazione;
- la cura e manutenzione delle foreste urbane;
- la cura colturale delle fasce verdi di pertinenza stradale;
- la conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cura colturale delle aree a verde pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti).

La gamma delle tipologie di azione da attivare in chiave multifunzionale e multisetoriale viene ulteriormente ampliata dal successivo comma 3, che ricomprende tra le tipologie di azione anche gli *"interventi di manutenzione della rete stradale pubblica (comunale e provinciale) extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, nonché gli stralci attuabili in economia diretta di interventi strutturali, infrastrutturali e di manutenzione straordinaria"*

previsti dal Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dai Piani di Bacino, dai Piani del Parco e dai Piani di protezione civile, oltre ad attività connesse alla realizzazione di interventi, anche di carattere preventivo, finalizzati a fronteggiare emergenze di natura ambientale, calamità naturali e danni da avversità atmosferiche, da attuarsi con l'impiego degli addetti idraulico-forestali in servizio presso gli Enti delegati."

Un'importante esperienza pilota di applicazione di questo nuovo approccio è stata condotta dalla provincia di Salerno, nel cui territorio ricade il 34% della complessiva rete stradale regionale, e il 31% di quella provinciale, con la definizione di uno specifico "Accordo di Programma finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale" (Decreto del Presidente della Provincia n. 39 dell'8 giugno 2016), sottoscritto dalla Regione, dall'UNCCEM e dalle Comunità Montane presenti nel territorio provinciale, con il quale si assicura l'opera degli operai forestali in servizio presso gli Enti delegati nell'esecuzione di *"... lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe la rete stradale di competenza della Provincia di Salerno, estesa in parte all'interno del territorio di competenza delle Comunità Montane sottoscrittrici"* ai fini *"... della tutela di tali ambiti dalla propagazione degli incendi boschivi, di assicurare la tempestiva esecuzione di operazioni preventive lungo i fronti stradali, anche ai fini della prevenzione dei fenomeni erosivi conseguenti il passaggio del fuoco; di preservare la funzionalità dei presidi necessari alla canalizzazione ed all'allontanamento delle acque di deflusso, onde evitare l'insorgere di dissesti dovuti all'irregolare e diffuso scorrimento idrico."*

Questa pratica, sicuramente innovativa rispetto alle routine consolidate, ha consentito, nel rispetto delle finalità della L.R. n. 11/96, il raggiungimento di positivi risultati, sia nella riduzione del grado di rischio da incendi, che nella diminuzione rilevata dei dissesti lungo la rete stradale interessata, nonché nell'efficace attivazione di una rete interistituzionale, utile all'ottimale utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili. Su tali presupposti, nel corso del 2017 è stata assicurata continuità a quanto realizzato nell'anno precedente, rendendo necessario prevedere, nel periodo di riferimento del DEPF, il passaggio dalla fase "pilota" ad una gestione strutturata di questa pratica, estendendola all'intero territorio regionale e definendo standard organizzativi funzionali al migliore governo del processo attuativo.

9. Gli obiettivi e le tipologie di azione per il triennio 2018-2020

Come detto in precedenza la base giuridica del presente D.E.P.F. per il periodo 2018-2020 è rappresentata dal *Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*,

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 585 del 26/09/2017, in attuazione dell'art. 12 della L.R. Articolo 12. (*"Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano"*) della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 - *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017"*.

In accordo con l'art. 2 del Regolamento, gli interventi forestali e di cura del territorio collinare e montano prioritari realizzati dagli Enti delegati, finanziati nel triennio di programmazione 2018-2020, potranno afferire alle tipologie di azione descritte nella seguente tabella:

Tipologia di azione 1	gestione e manutenzione dei boschi di neo formazione (art. 2, comma 2, b);
Tipologia di azione 2	cura e manutenzione delle foreste urbane e dei boschi di prossimità dei centri urbani (art. 2, comma 2, d)
Tipologia di azione 3	attività connesse alla realizzazione di interventi, anche di carattere preventivo, finalizzati a fronteggiare emergenze di natura ambientale, calamità naturali e danni da avversità atmosferiche, da attuarsi con l'impiego degli addetti idraulico-forestali in servizio presso gli Enti delegati (art. 2, comma 2, j; art. 2, comma 3, terza parte)
Tipologia di azione 4	interventi di manutenzione della rete stradale pubblica (comunale e provinciale) extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi (art. 2, comma 3, prima parte)
Tipologia di azione 5	stralci attuabili in economia diretta di interventi strutturali, infrastrutturali e di manutenzione straordinaria previsti dal Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dai Piani di Bacino, dai Piani del Parco e dai Piani di protezione civile (art. 2, comma 3, seconda parte)
Tipologia di azione 6	cura colturale delle fasce verdi di pertinenza stradale (art. 2, comma 2, f);
Tipologia di azione 7	

	realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione turistica del bosco (art. 2, comma 2, c);
Tipologia di azione 8	conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cura colturale delle aree a verde pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) (art. 2, comma 2, e);
Tipologia di azione 9	tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie (art. 2, comma 2, a);
Tipologia di azione 10	restauro ecologico e paesaggistico di cave inattive, abbandonate e di altre tipologie di aree degradate (art. 2, comma 2, i);
Tipologia di azione 11	creazione di fasce forestali con funzione di cuscinetto ecologico nell'intorno di discariche, siti contaminati ed aree vaste identificate nel Piano regionale di bonifica dei siti inquinati (art. 2, comma 2, h);
Tipologia di azione 12	interventi di forestazione a fini di fitorisanamento e recupero dei suoli agricoli contaminati di cui alla Legge 6 febbraio 2014, n. 6 "Terra dei fuochi".

Il sistema coordinato di forestazione pubblica previsto dal nuovo Regolamento prevede ora che ciascun Ente delegato presenti all'UOD Foreste per l'approvazione, un proprio programma di attività per il triennio 2018-2020, debitamente documentato, relativo al territorio di competenza, comprendente le schede progettuali dettagliate dei singoli interventi, riconducibili ad una o più attività ricadenti fra le tipologie di azione elencate in precedenza, per un costo complessivo massimo finanziabile non superiore alla dotazione stabilita per ciascun Ente dalla Giunta regionale in sede di riparto delle risorse disponibili per il programma, all'atto della definizione dell'Accordo di Programma Quadro 2018-2020, o altro atto equivalente, che seguirà l'approvazione del presente D.E.P.F.